



Bruxelles, 4.5.2021  
COM(2021) 222 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**Valutazione della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di  
aderire alla convenzione di Lugano del 2007**

## **1. INTRODUZIONE**

### **1.1 La convenzione di Lugano**

La convenzione del 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (di seguito denominata "convenzione di Lugano")<sup>1</sup> è stata conclusa tra l'Unione europea, la Danimarca a titolo individuale e tre dei quattro membri dell'Associazione europea di libero scambio (Svizzera, Norvegia e Islanda, di seguito denominate "Stati EFTA")<sup>2</sup>.

Nell'ambito dell'Unione, il settore della competenza giurisdizionale, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è disciplinato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 (regolamento Bruxelles I bis, rifusione). La convenzione di Lugano rispecchia il precedente stato del diritto dell'Unione in tale settore (regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio).

La convenzione di Lugano è una "doppia convenzione", che disciplina sia la competenza giurisdizionale internazionale (ossia la competenza di un organo giurisdizionale per conoscere di una causa transfrontaliera), sia il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni straniere in materia civile e commerciale.

Possono aderire alla convenzione i futuri membri dell'EFTA e gli Stati membri dell'UE in relazione a certi territori non europei che fanno parte del loro territorio nazionale. A norma degli articoli da 70 a 72 della convenzione di Lugano, l'adesione di qualsiasi altro Stato alla convenzione richiede la presentazione di una domanda al depositario, che la trasmette alle parti contraenti. Le parti contraenti fanno in modo di acconsentire entro un anno dall'invito del depositario<sup>3</sup>. Il depositario invita lo Stato interessato ad aderire alla convenzione di Lugano solo previo consenso unanime delle parti contraenti. Dopo il deposito dello strumento di adesione, le parti contraenti dispongono ancora di un termine per sollevare obiezioni. La convenzione entra in vigore solo nelle relazioni tra lo Stato aderente e le parti contraenti che non hanno sollevato obiezioni all'adesione prima del primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.

La competenza esterna per concludere la convenzione di Lugano del 2007, e quindi anche per accettare l'adesione di una nuova parte e sollevare obiezioni all'entrata in vigore della convenzione tra l'Unione e una nuova parte, spetta esclusivamente all'Unione europea.

### **1.2 La domanda del Regno Unito**

Fino al 31 gennaio 2020 la convenzione di Lugano si applicava al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") in virtù della sua appartenenza all'UE. L'Unione ha notificato alle altre parti della convenzione di Lugano che durante il periodo di transizione,

---

<sup>1</sup> Tale convenzione ha sostituito la convenzione di Lugano del 1988.

<sup>2</sup> Il Liechtenstein non è parte della convenzione di Lugano.

<sup>3</sup> Il termine non è vincolante.

conclusosi il 31 dicembre 2020, il Regno Unito doveva essere considerato uno Stato membro ai fini degli accordi internazionali di cui l'Unione è parte, tra cui la convenzione di Lugano<sup>4</sup>.

L'8 aprile 2020 il Regno Unito ha chiesto di aderire alla convenzione di Lugano del 2007 a titolo individuale. La domanda è stata presentata al depositario della convenzione di Lugano<sup>5</sup>. Il Regno Unito ha proposto di estendere l'applicazione della convenzione a Gibilterra<sup>6</sup>.

Con lettera del 14 aprile 2020, il depositario ha trasmesso ufficialmente la domanda e le relative informazioni alle parti contraenti della convenzione di Lugano, compresa l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea.

## 2. ANALISI DELLA COMMISSIONE

Tenuto conto della natura della convenzione di Lugano (cfr. sezione 2.1.) e dell'attuale quadro di cooperazione giudiziaria con i paesi terzi (cfr. sezione 2.2.), la Commissione ritiene che l'UE non debba dare il proprio consenso all'adesione del Regno Unito alla convenzione di Lugano.

### 2.1 La natura della convenzione di Lugano

La convenzione di Lugano rispecchia le norme dell'UE in materia di competenza internazionale e il suo sistema quasi automatico di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni civili e commerciali<sup>7</sup> nei confronti degli Stati EFTA. Estende pertanto i vantaggi del quadro dell'UE per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni a questi paesi e agli Stati membri dell'UE in relazione a tali paesi. Di conseguenza, facilita notevolmente l'accesso delle decisioni in materia civile degli Stati EFTA allo spazio di giustizia dell'UE in materia civile e commerciale e viceversa.

La convenzione di Lugano costituisce un elemento essenziale di uno spazio comune di giustizia ed è una **misura di accompagnamento delle relazioni economiche dell'UE con i paesi EFTA/SEE**. Con la Norvegia e l'Islanda, tali relazioni si basano sull'accordo SEE<sup>8</sup>, che riunisce gli Stati membri dell'UE e gli Stati EFTA/SEE<sup>9</sup> nel mercato interno. Le relazioni economiche e commerciali della Svizzera con l'UE sono disciplinate da una serie di accordi bilaterali in virtù dei quali la Svizzera ha accettato di riprendere alcuni aspetti della legislazione dell'UE in cambio dell'accesso a una parte del mercato unico dell'UE. Tutte le attuali parti contraenti si collocano in questo contesto. Questi paesi partecipano, almeno in parte, al mercato interno dell'UE, che comporta la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone.

---

<sup>4</sup> Articolo 129, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di recesso UE-Regno Unito.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale svizzero.

<sup>6</sup> Durante l'adesione del Regno Unito all'UE, la convenzione di Lugano si applicava a Gibilterra.

<sup>7</sup> Questo non rispecchia lo stato più recente del diritto dell'UE in virtù del regolamento (UE) n. 1215/2012, che ha completamente abolito la necessità di una procedura per dichiarare esecutiva una decisione straniera.

<sup>8</sup> Accordo sullo Spazio economico europeo, entrato in vigore l'1.1.1994.

<sup>9</sup> Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Pertanto, la convenzione di Lugano sostiene le relazioni dell'UE con i paesi terzi che hanno un **integrazione normativa particolarmente stretta con l'UE**, anche mediante l'allineamento con l'*acquis* dell'UE (o parti dello stesso). Pur essendo, in linea di principio, aperta all'adesione di "qualsiasi altro Stato", su invito del depositario previo consenso unanime delle parti contraenti (si veda sopra), la convenzione non costituisce il quadro generale appropriato per la cooperazione giudiziaria con un qualsiasi paese terzo. Non è destinata a tutti i paesi terzi, come dimostra il fatto che dal 1988 (anno in cui è stata stipulata la prima convenzione di Lugano) soltanto la Polonia ha aderito alla convenzione come paese terzo, ma lo ha fatto nel percorso verso l'adesione all'UE. Nessun altro paese terzo diverso dai paesi EFTA/SEE è parte della convenzione. Il Regno Unito è dal 1° gennaio 2021 un paese terzo che ha concluso un accordo di libero scambio "ordinario", che facilita gli scambi ma non comprende alcuna libertà fondamentale e alcuna politica del mercato interno. La convenzione si basa su un elevato livello di fiducia reciproca tra le parti contraenti e costituisce un elemento essenziale di uno spazio comune di giustizia corrispondente all'elevato livello di interconnessione economica basato sull'applicabilità delle quattro libertà.

## **2.2 Il quadro internazionale della cooperazione giudiziaria in materia civile tra l'UE e i paesi terzi**

Secondo un approccio consolidato dell'UE, il quadro appropriato per la cooperazione giudiziaria in materia civile con i paesi terzi è costituito dalle convenzioni multilaterali dell'Aia, ossia la convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro<sup>10</sup> e la convenzione dell'Aia del 2019 sulle decisioni straniere in materia civile e commerciale<sup>11</sup>. L'UE ha concluso la convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro nel 2014<sup>12</sup>. Anche la convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro è una "doppia convenzione", ma si applica soltanto laddove le parti abbiano concluso una scelta contrattuale esclusiva del foro in materia civile e commerciale. La convenzione dell'Aia del 2019 sulle decisioni straniere in materia civile e commerciale è una convenzione semplice, che disciplina soltanto il riconoscimento e l'esecuzione, ma non la competenza giurisdizionale diretta.

Coerentemente con questa impostazione, la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, del 17 ottobre 2019, fa riferimento al quadro delle convenzioni dell'Aia<sup>13</sup>; la possibilità per il Regno Unito di aderire alla convenzione di Lugano non è menzionata nella dichiarazione politica, né in altri documenti congiunti tra UE e Regno Unito sul quadro delle future relazioni. Non è citata neanche nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità

---

<sup>10</sup> Convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro.

<sup>11</sup> Convenzione del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale. L'approccio multilaterale è ribadito, ad esempio, nelle conclusioni del Consiglio sul futuro della cooperazione giudiziaria in materia civile del Consiglio "Giustizia e affari interni" sotto la presidenza finlandese, 2019/C 419/02, GU C 419 del 12.12.2019, pag. 6. Sul multilateralismo si veda la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio sul rafforzamento del contributo dell'UE al multilateralismo basato su regole, JOIN(2021) 3 final del 17.2.2021.

<sup>12</sup> Decisione 2014/887/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, GU L 353 del 10.12.2014, pag. 5.

<sup>13</sup> GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1.

europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, stipulato il 24 dicembre 2020 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021<sup>14</sup>.

Prima della fine del periodo di transizione, la convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro si applicava al Regno Unito sulla base della sua appartenenza all'UE e, in seguito, in virtù del periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso. Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito è parte di tale convenzione<sup>15</sup> a titolo individuale<sup>16</sup>. Di conseguenza, la convenzione comprende nel suo ambito di applicazione le relazioni tra l'UE e il Regno Unito. La Commissione prevede di proporre che l'UE concluda la convenzione dell'Aia del 2019 sulle decisioni straniere in materia civile e commerciale in un futuro prossimo. Qualora il Regno Unito concluda la convenzione, essa si applicherebbe alla futura cooperazione giudiziaria con l'UE.

### 3. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che l'Unione europea non debba dare il proprio consenso all'adesione del Regno Unito alla convenzione di Lugano del 2007. Per l'Unione europea la convenzione di Lugano è una misura di accompagnamento del mercato interno e si riferisce al contesto UE-EFTA/SEE. In relazione a tutti gli altri paesi terzi, la politica consolidata dell'Unione europea consiste nel promuovere la cooperazione nel quadro delle convenzioni multilaterali dell'Aia. Il Regno Unito è un paese terzo privo di collegamento speciale con il mercato interno. Pertanto non vi sono ragioni perché l'Unione europea si allontani dal suo approccio generale in relazione al Regno Unito. Di conseguenza, le convenzioni dell'Aia dovrebbero fornire il quadro per la futura cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

I portatori di interessi, in particolare gli operatori impegnati in materie contrattuali transfrontaliere che riguardano l'Unione europea, dovrebbero tenerne conto nella scelta della competenza internazionale<sup>17</sup>.

Con la presente comunicazione, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua valutazione e offre loro l'opportunità di esprimere il loro parere, prima di informare di conseguenza il depositario della convenzione di Lugano.

---

<sup>14</sup> GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

<sup>15</sup> La convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro si applica soltanto se le parti hanno introdotto una clausola di scelta esclusiva del foro, ma non se è stata scelta una clausola asimmetrica o non esclusiva né se non esiste una clausola di scelta del foro.

<sup>16</sup> Il Regno Unito ha esteso l'adesione a Gibilterra.

<sup>17</sup> Si veda l'avviso ai portatori di interessi relativo al recesso del Regno Unito e alle norme unionali nel settore della giustizia civile e del diritto internazionale privato, pubblicato il 18 gennaio 2019, aggiornato il 27 agosto 2020 e disponibile al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/publications/civil-justice-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters\\_en](https://ec.europa.eu/info/publications/civil-justice-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters_en)